

COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C. VIGENTE

L.R. n.23 del 17/11/2016

D.P.G.R. n.11/R del 02/10/2017

DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA

ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S.

Proponente: **CAVE BUNET s.a.s.**


Il legale rappresentante

Sig. Bricco Roberto



Il progettista

Ing. Andrea Bonelli:



STUDIO TECNICO BONELLI

Ing. Andrea BONELLI

Piazza della Repubblica n°1
12031 Bagnolo P.te (CN)

www.studio-bonelli.it

Tel. 0175 39 20 02

E-mail: andrea.bonelli@studio-bonelli.it

SOMMARIO

SOMMARIO	2
1. PREMESSA.....	3
2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE.....	11
3. STATO DEI LUOGHI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE IN OGGETTO	11
4. PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.....	16
5. VINCOLI.....	17
6. VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA.....	19
7. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON I PIANI SOVRAORDINATI	22
8. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DEI PIANI PROGRAMMATICI	31
9. EFFETTI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI ED ANTROPICI.....	32
10. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ASSOGGETABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI.....	33
11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	35
12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	37

1. PREMESSA

Il presente documento tecnico, inerente alla proposta di Variante al P.R.G.C. del Comune di Luserna San Giovanni, viene redatta in base a quanto richiesto dalla L.R. 17 novembre 2016 n.23 all'art.8 comma 4 e dal D.P.G.R. n.11/R del 02 ottobre 2017.

La presente Relazione illustrativa è parte integrante della proposta di Variante al P.R.G.C. vigente composta da:

Documenti:

- Relazione illustrativa;
- Documento tecnico di verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale.

Elaborati grafici:

- Tavola P.3b – stralcio;

In seguito si riporta una breve descrizione del quadro legislativo attualmente vigente in materia ambientale, a partire dal livello europeo a quello nazionale e regionale, sul quale verranno basate le valutazioni tecnico-ambientali in oggetto.

1.1 Norme di livello europeo

DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 27 giugno 2001, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con l'emanazione della direttiva **2001/42/CE, del 27 giugno 2001**, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", detta Direttiva VAS.

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004.

Ai fini della direttiva, s'intende:

- per *valutazione ambientale* l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;

- per *rapporto ambientale* la parte della documentazione del piano o del programma in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I "Informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1" alla Direttiva riporta le indicazioni da includere nel Rapporto Ambientale. L'allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" fornisce invece i parametri per la verifica delle probabili ricadute sull'ambiente dei piani e programmi che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.

1.2 Norme di livello nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96) denominato anche TESTO UNICO AMBIENTALE

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda intitolata "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)".

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 24)

Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 descrivendo i principi generali per la procedura di VAS (Titolo Primo), nonché le modalità di svolgimento articolate nelle differenti fasi (Titolo Secondo). L'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda specifica i criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS, recependo integralmente i contenuti dell'Allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" della

Direttiva 2001/42/CE. L'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13" esplicita invece i temi da trattare nel Rapporto ambientale, recependo l'Allegato I alla Direttiva.

Il decreto definisce:

- *verifica di assoggettabilità*: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"

Apporta correzioni e integrazioni alle parti Prima ("Disposizioni comuni e principi generali"), Seconda ("Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC") e Quinta ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo ulteriori specificazioni in merito alla procedura di VAS.

Il TESTO UNICO AMBIENTALE così aggiornato con i decreti 4/2008 e 128/2010 definisce, all'art.5 comma 1 la VAS:

"valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;"

e all'art 12 la Verifica di assoggettabilità alla VAS:

"Verifica di assoggettabilità

1. Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, ((commi 3 e 3-bis)), l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, ((su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,)), un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2.L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3.Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4.L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5.Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico. ((6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati)).

1.3 Norme di livello regionale

LEGGE REGIONALE n. 40 del 14 dicembre 1998

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

(B.U.17 Dicembre 1998, n. 50)

La legge 40, all'art. 20 dice:

“Compatibilità ambientale di piani e programmi

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. 2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2003, n. 1/PET

Indicante i termini operativi per l'applicazione dell'art. 20 e del correlato Allegato F della L.R. 40/1998, essa definisce in dettaglio i contenuti della relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici comunali.

In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale, viene emanata la

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Definisce i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica in due allegati:

- "Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica";
- "Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica".

L.R. 3/2013 "Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia"

Modifica le procedure di formazione e approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti. L'approvazione degli strumenti urbanistici comunali avviene secondo la procedura di copianificazione tra Regione, Provincia e Comune, coordinando aspetti urbanistici e ambientali.

L.R. 17/2013 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013", Capo II, artt. 2-8

Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R. 56/1977 a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale e per migliorare la fase attuativa della L.R. 3/2013.

La Regione Piemonte, con gli ultimi aggiornamenti della L.R. 56/1977 ha di fatto riacordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all'interno del testo, come di seguito meglio descritto.

All'art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. si riporta:

"1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative compresa l'opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano.

2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai

contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione.

4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi:

- a) redazione del documento preliminare;
- b) eventuale verifica di assoggettabilità
- c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale
- d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica;
- e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento
- f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione
- g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.”

e ancora

“ 7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.”

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3bis della L.R.56/1977, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 30/07/2013 è stato istituito l'Organo Tecnico Comunale ai sensi e per gli effetti previsti dall'art.7 della legge regionale 14.12.1994 n. 40 e s.m.i. e del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. presso il settore Cave-Usi Civici-Demanio-Protezione Civile-Lavori Pubblici del Comune di Bagnolo Piemonte individuando nel responsabile dell'area Lavori Pubblici e Cave, o suo delegato responsabile dei procedimenti di valutazione, al quale verrà sottoposto il presente documento volto alla verifica di assoggettabilità alla V.A.S.

L'Amministrazione comunale, pertanto prima di procedere all'adozione della variante, trasmette la presente Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. all'Organo Tecnico Comunale al fine di acquisirne il relativo parere, il quale provvederà all'avvio del procedimento di valutazione nonché alla pubblicazione della relativa documentazione sul portale comunale.

In ultimo, la recente

D.G.R. n. 25-29771 del 29.02.2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”

Specifica disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. Contiene indicazioni in merito all'ambito di applicazione della VAS, ai soggetti

coinvolti, alla documentazione necessaria, alle funzioni dell'Organo tecnico, all'avvalimento da parte delle Amministrazioni comunali, al coordinamento tra procedure ambientali, dettagliando mediante schemi i passaggi procedurali relativi agli iter di approvazione e valutazione delle differenti tipologie di piano.

Nello specifico, in riferimento alla presente variante s, la DGR fornisce, all'Allegato 1, parte seconda "Iter dei procedimenti integrati" alla lettera k. "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti al P.R.G. art. 17 bis", specifiche indicazioni in merito alla correlazione tra le fasi urbanistiche e valutative delle varianti quali quella in esame.

La presente Relazione è intesa dunque quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'autorità competente per la Vas della variante in oggetto è individuata nell'amministrazione responsabile dei procedimenti urbanistici di cui all'art. 17bis, comma 10 della L.R. 56/77, e come precedentemente descritto nei paragrafi precedenti, è individuata nell'Organo Tecnico Comunale nella figura del responsabile dell'area Lavori Pubblici e Cave, o suo delegato.

Si riporta lo schema tipo per l'integrazione delle fasi di Vas prevede:

(si riporta l'estratto della DGR alla lettera k)

Il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati di variante urbanistica e del documento tecnico per la fase di verifica VAS			
Il responsabile del procedimento individuato, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati ¹¹			
<p align="center">La conferenza si esprime entro 30 gg dalla prima seduta.</p> <p>Ad essa partecipano il comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione e gli altri enti o soggetti, compresi i soggetti con competenza ambientale, che devono fornire il parere di competenza, anche in merito alla verifica di VAS</p>			
Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, l'autorità competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE		
La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell'ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni	Il soggetto proponente predispose il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica gli elaborati anche sulla base delle eventuali modifiche richieste dalla conferenza		
Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute e il provvedimento di verifica ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante	Il responsabile del procedimento		
La conferenza si esprime in via ordinaria entro i successivi 30 gg dal termine delle osservazioni e approva il progetto e la relativa variante (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)	<table border="1"> <tr> <td>pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> <td>comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> </tr> </table>	pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)		
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione	<p>Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere motivato) e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, compresi quelli dei soggetti con competenza ambientale</p> <p>L'autorità competente per la VAS emette il parere motivato entro i termini concordati in conferenza</p> <p>Il soggetto/autorità proponente e l'autorità competente per la VAS procedono alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispongono gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</p>		

NOTA BENE: Sdoppiamento della seconda seduta della conferenza, fase non disciplinata dalla legge, necessaria per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente prima dell'approvazione

Il responsabile del procedimento convoca la seduta conclusiva della conferenza che si esprime in via definitiva e approva il progetto e la relativa variante, comprensiva della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, dando atto di aver recepito gli esiti della conferenza e il parere motivato (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione

2. SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Premesso che in Relazione Illustrativa e negli elaborati grafici della presente proposta di Variante vengono descritti i contenuti e i presupposti per la Variante stessa, si ricorda che la strumentazione urbanistica vigente è di recentissimo impianto infatti è stato approvato il nuovo P.R..C. con B.U. n. 43 del 28.10.2021.

Successivamente non sono state apportate modifiche o varianti.

3. STATO DEI LUOGHI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE IN OGGETTO

La variante in oggetto, di cui al presente documento tecnico di assoggettabilità, si rende necessaria al fine di ottemperare a quanto prescritto nella Legge Regionale 17 novembre 2016 n.23, in particolare all'art.8.

Il corso cave "Sea" è un corso di medio-recente sviluppo nella lavorazione della pietra locale, posizionate approssimativamente nella zona nord-est del bacino estrattivo a cavallo dei comuni di Luserna San Giovanni e Bagnolo Piemonte.

Le cave Sea sono disposte per lo più sui lati est ed ovest del promontorio così denominato, compreso tra il Rio Conforno/Cassule ad est e il Torrente Mora ad ovest, occupano la parte compresa tra la cima del promontorio posta approssimativamente a quota 1370 m s.l.m. e la quota 1200 m s.l.m.

La cava, individuata con il num. 15 del del Corso Sea, è posizionata in prossimità del promontorio denominato "Brich del Viso" è posta ad ovest del est dell'attuale lotto XV in concessione alla ditta proponente

La zona è raggiungibile sia dal Comune di Luserna San Giovanni che da quello di Bagnolo Piemonte, la prima imboccando la strada posta al lato sinistro della Via Mugniva salendo sino al corso Cave Ambrasse e continuando fino alla zona Sea, la seconda dalla località di Montoso, imboccando la via del Pret raggiungendo prima il corso cave "Giassetto", la discarica delle "Crivelle", il corso cave "Conformio" e il corso cave "Sea" su Bagnolo Piemonte.

L'area risulta essere interamente contenuta in area agricola, in base alle campiture riportate nelle tavole grafiche sia del vigente P.R.G.C. che nel nuovo P.R.G.C. adottato in via definitivo.

Ne consegue pertanto che l'area in ampliamento da destinare alla coltivazione (e alle aree di cava connesse alla lavorazione come i piazzali di cava, zone di recupero, ecc...) siano da inserire nelle tavole grafiche del P.R.G.C. per una superficie di circa 2.937 m² che da area agricola dovrebbero essere modificate in "aree utilizzate per l'industria e/o attività estrattiva a cava"

Le aree oggetto della presente proposta di variante, sono catastalmente individuabili in:

- Foglio 24 mapp.166 parte: di proprietà del Comune di Luserna San Giovanni;
- Foglio 24 mapp.168 parte: di proprietà del Comune di Luserna San Giovanni;
- Foglio 24 mapp.164 parte: di proprietà del Comune di Luserna San Giovanni.




Fig.1 – Immagine satellitare di insieme




Fig.2 – Immagine satellitare della zona in oggetto

In base al vigente P.R.G.C., l'area ricade totalmente in zona agricola, si specifica inoltre che all'interno delle N.T.A. correlate allo strumento urbanistico non sono previste tabelle di zona o prescrizioni particolari.





























Fig.3 – Estratto di P.R.G.C. - scala 1:5.000

LEGENDA TAVOLE DI P.R.G.C.

	R4b	Aree e cellule edilizie di impianto originario (All'interno del tessuto consolidato).
	R5	Aree urbane consolidate residenziali miste.
	R6	Borgate rurali collinari. (aree di valore documentario ambientale)
	R7	Aree urbane residenziali miste di completamento (aree di trasformazione edilizia)
	MP1	Aree urbane consolidate per attività artigianali produttive miste
	IP1	Aree urbane consolidate miste per attività produttive
	PL	Aree per attività inerente la Pietra di Luserna
	SP	Aree a servizi privati di interesse pubblico
		Limite Centro abitato ai sensi dell'Art.12 comma 2, Num. 5 Bis, L.U.R. 56/77 E SM
		Aree utilizzate per industria e/o attività estrattiva o cava
		Fasce perfluviali-corridoi di connessione ecologica
		Area di concessione per la ricerca e coltivazione delle acque minerali (L.R. 12-07-1994 n.25)
		Area di salvaguardia delle sorgenti delle acque minerali (L.R. 12-07-1994 n.25)
		Area di protezione assoluta delle sorgenti delle acque minerali (L.R. 12-07-1994 n.25)
		Sorgente idropotabile ad uso pubblico con relativa area di rispetto (raggio 200 m)
		Limite territoriale di Vincolo Idrogeologico (L.R. 45/89)
	Area vincolo idrogeologico	 Limite classe IIIb ₄
 Limite classe II2		 Limite classe IIIa
 Limite classe IIIb ₂		 Limite classe IIIa ₁
 Limite classe IIIb ₃		 Limite classe III indif.
		 Tratti d'alveo tombinati

4. PROPOSTA DI VARIANTE AL P.R.G.C.

La proposta di variante in oggetto intende adeguare la cartografia al nuovo progetto di coltivazione cava del lotto n.15 del Corso Sea, per uno sviluppo in pianta, raggiungibile nell'ultima fase del piano di coltivazione, di **16.015 m²** rispetto agli attuali 13.078 m².

Si prevede pertanto la modifica da "Area agricola" a "aree utilizzate per l'industria e/o attività estrattiva a cava" per una superficie di **2.937 m²**..

Si ricorda che gli interventi in variante proposti non modificano in alcun modo le Norme Tecniche Attuative, nè le tabelle di zona, nè i parametri urbanistici del territorio Comunale.




Fig.4 – Proposta di variante a P.R.G.C. – particolare zona in oggetto - scala 1:5.000

5. VINCOLI

In base al vigente P.R.G.C. e i piani sovraordinati, la zona in oggetto risulta essere sottoposta ai seguenti vincoli:

5.1 VINCOLO PAESAGGISTICO

La zona, ricade in parte in zona vincolata, in base all'art.142 comma 1, lettera g "territori coperti da foreste e da boschi" dl D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..




Fig.5 – Estratto Piano Paesaggistico Regionale

Il progetto verrà sottoposto al parere dalla Commissione Locale del Paesaggio di Luserna San Giovanni e successivo parere della Soprintendenza con il conseguente rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica che verrà inoltrata in sede autorizzativa di Conferenza dei Servizi.

In allegato alla relazione illustrativa verrà riportata la verifica di coerenza con il P.P.R. per tramite della compilazione dell'allegato B del D.P.G.R. 22 marzo 2019 Regolamento regionale recante "Attuazione del piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n.56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10 delle norme di attuazione del Ppr".

5.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO

In base al vigente P.R.G.C. e quello adottato in via definitiva, la zona è sottoposta a vincolo idrogeologico (si richiama la Fig.3 con relativa legenda).

Il parere idrogeologico verrà espresso in sede di Conferenza dei Servizi in base alla relazione geologica-geotecnica contenuta nel progetto minerario.

5.3 AREA DI RISPETTO PER LA RICERCA E COLTIVAZIONE ACQUE MINERALI

In base al P.R.G.C. adottato in via definitiva parte della zona oggetto di variante ricade all'interno dell'area di concessione per la ricerca e coltivazione delle acque minerali ai sensi della L.R. n.25 del 12.07.1994.

Tale area di rispetto è da intendersi non come vincolo vero e proprio bensì come facoltà dei titolari di concessione delle acque minerali di ricercare ed eventualmente utilizzare fonti minerali presenti in loco.

Nel caso in esame, oltre alle considerazioni di carattere idraulico ed idrogeologiche (per le quali si rimanda alla relazione idraulica contenuta nel progetto minerario), come si evince chiaramente dall'estratto di P.R.G.C. riportato, la porzione di terreno oggetto di variante pur ricadendo all'interno dell'area di rispetto non può essere utilizzata ai fini di coltivazione delle acque minerali in nessun modo poiché:

1. Non vi sono fonti ad uso minerale poste nelle vicinanze della zona;
2. Trattasi di zona sommitale di promontorio quindi di una zona senza un bacino idrografico superficiale di rifornimento;
3. L'eventuale reticolo di scorrimento delle acque sotterranee è ampiamente compromesso dall'attività di cava dei corsi cave Sea ed Ambrasse;
4. Nel caso di ipotetica fonte ricadente all'interno di tale area, l'eventuale area di protezione assoluta a monte della fonte ricadrebbe al di fuori dell'area di "concessione per la ricerca e coltivazione delle acque minerali ai sensi della L.R. n.25 del 12.07.1994", su altro versante idrografico, in parte su altro Comune e in parte in area a destinazione cava (Cave Sea Lotto 16);

Ne consegue pertanto che il cambio di destinazione dei terreni da area agricola ad “aree utilizzate per l’industria e/o attività estrattiva a cava” non comporta in alcun modo un danno/aggravio/limitazione alla ricerca e coltivazione delle acque minerali previste nel P.R.G.C.

6. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ ACUSTICA

In situazioni morfologiche assai variabili, come quella in esame, la modellizzazione acustica risulta complessa sia per la variabilità della natura delle superfici del terreno sia per la complessità delle superfici topografiche in esame, d’altro canto la sola applicazione di metodi previsionali dei piani tende a sovrastimare i fenomeni di propagazione dell’onda sonora.

Il territorio del Comune di Luserna San Giovanni, risulta essere stato zonizzato (DPCM 14/11/97, Legge 447/95) in via definitiva con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 27/04/2004.

La zonizzazione acustica del territorio prevede l’insediamento delle attività in **Classe V** con una zona cuscinetto in **Classe IV** e tutte le aree distanti in **Classe III**.

In particolare vengono definite:

CLASSE V – AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI–

“Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Fanno parte di questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni, la connotazione di tali aree è chiaramente industriale e differisce dalla Classe IV per la presenza di residenze non connesse agli insediamenti industriali.”

CLASSE IV – AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA –

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.”

Fanno parte di questa classe le aree urbane caratterizzate da alta densità di popolazione e da elevata presenza di attività commerciali e uffici, o da presenza di attività artigianali, o piccole industrie.

Sono inseriti in questa classe centri commerciali, distributori e autolavaggi.

Le aree interessate da insediamenti industriali e caratterizzate da scarsità di popolazione devono essere collocate nella Classe V.

CLASSE III – AREE DI TIPO MISTO –

“Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali,

uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.”

Fanno parte di questa classe le zone residenziali con presenza di attività commerciali, servizi, ecc., le aree verdi dove si svolgono attività sportive, le aree rurali dove sono utilizzate macchine agricole.

Gli insediamenti zootecnici rilevanti o gli impianti di trasformazione del prodotto agricolo sono da equiparare alle attività artigianali o industriali (Classi IV-V-VI).

In questa Classe vanno inserite le attività sportive che non sono fonte di rumore (campi da calcio, campi da tennis, ecc.).

L'area di cava è da definirsi acusticamente come di "Classe V – Aree prevalentemente industriali", come si può notare dall'estratto del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Luserna San Giovanni riportato in Fig.7, la zona oggetto di variante ricadono in Classe III, mentre le zone limitrofe già definite ad uso cava ricadono in Classe V.










Fig.6 – Estratto Piano di Zonizzazione Acustica

L'accostamento tra aree di classe III con aree di classe V sono da considerarsi "accostamenti critici", tuttavia in fase di stesura della Relazione Illustrativa del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Luserna San Giovanni i progettisti al cap.8 argomentano la scelta di non inserire la fascia cuscinetto con la seguente affermazione: *"eliminazione della fascia*

cuscinetto inserita in fase di “proposta” in quanto si considera l’area come interamente “urbanizzata” in quanto soggetta, nel suo complesso, all’attività produttiva di estrazione di pietra (in questo caso, infatti, l’attività produttiva non può essere associata al confine fisico di uno stabilimento ma unicamente al confine territoriale delimitante le aree per le quali sono state rilasciate le concessioni alla estrazione)”

Tale affermazione è valida ed estensibile a tutto il complesso estrattivo della pietra di Luserna, dove è impensabile definire limiti rigidi e definiti alla propagazione del rumore con l’attività estrattiva in evolversi e considerando la conformazione del terreno.

CLASSI ACUSTICHE	
	CLASSE I
	CLASSE II
	CLASSE III
	CLASSE IV
	CLASSE V
	CLASSE VI
T...	<i>Area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto.</i>

La Classe III prevede come limiti di emissione/immissione acustica i valori ***LAeq 55/60 dB(A)*** nel periodo diurno, la Classe IV i valori ***LAeq 60/65 dB(A)*** nel periodo diurno e la Classe V i valori ***LAeq 65/70 dB(A)*** nel periodo diurno.

Classe Acustica	Limite emissione diurno L_{Aeq} [dB(A)]	Limite immissione diurno L_{Aeq} [dB(A)]
III	55	60
IV	60	65
V	65	70

Si specifica che all’interno dell’area oggetto di variante non sono presenti fabbricati e che gli insediamenti più vicini sono quelli delle aree cave adiacenti.

Il comune di Luserna San Giovanni, in sede di approvazione di progetto definitivo del nuovo P.R.G.C., provvederà ad adeguare la cartografia del Piano di Zonizzazione Acustica.

Si conclude pertanto che l'ipotesi di variante sono compatibili e coerenti con le indicazioni relative alla zonizzazione acustica.

7. VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON I PIANI SOVRAORDINATI

L'insieme dei piani che incidono sul contesto nel quale si inserisce la proposta di Variante, costituiscono il quadro di riferimento per la determinazione di indirizzi di sostenibilità e condizionamenti di interesse per il caso in oggetto.

L'esame della collocazione della proposta di progetto in tale sistema è finalizzata a stabilirne la rilevanza e la relativa correlazione.

Si è proceduto, pertanto, all'analisi dei piani sovraordinati definiti per il governo del territorio, al fine di individuare specifici indirizzi di sostenibilità ed eventuali condizionamenti da portare all'attenzione del processo decisionale e per verificare il relativo grado di integrazione nella Proposta di Variante.

Vengono pertanto valutati i seguenti strumenti di pianificazione:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), comprendente a sua volta, a livello di indirizzo e condizionamento, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR);
- Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP).

7.1 PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale sulla base del quale viene condotta l'analisi, è quello in vigore dal 2011, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio.

Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.




Fig.7 – Estratto Piano Territoriale Regionale (PTR)

All'interno della *Tavola di Progetto* viene evidenziato come l'area di intervento sia contenuta interamente nei *territori montani* di cui alla L.R. 16/99 e s.m.i., descritti all'art. 29 delle Norme di Attuazione.

Art. 29. I territori montani

[1] Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati nella Tavola di progetto.

[2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall'allegato A alla l.r. 16/1999 e s.m.i.

[3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvopastorali e turismo.

Indirizzi

[4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche ed azioni per:

- a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative;
- b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
- c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo locale e l'agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, attraverso l'individuazione e l'attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali;
- d) garantire un efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi;
- e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale;
- f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e l'economia del territorio montano.

[5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale.

Direttive

[6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:

- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
- b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;
- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
- d) il potenziamento, attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;

f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Il comune di Luserna San Giovanni ricade all'interno dell'Ambito 16 Pinerolo, di cui di seguito si riporta la scheda.

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Tutela e gestione del patrimonio idrico, forestale, naturalistico (contrastare l'abbandono dei pascoli) e paesaggistico (Parco Orsiera-Rocciavré, Val Tronca), minerario, pedologico, storico-architettonico, museale e culturale-religioso valdese (Pinerolo, Forte di Fenestrelle, Torre Pellice, Praly).</p> <p>Riduzione dell'inquinamento idrico superficiale e sotterraneo dovuto alla pressione dell'agricoltura intensiva e ai reflui dell'allevamento.</p> <p>Controllo dei consumi di suolo agrario nella pianura, specie ai margini in espansione della frangia periurbana torinese.</p> <p>Riduzione della dispersione insediativa a nastro sui fondovalle e lungo l'asse pedemontano, diffusa nella fascia collinare pedemontana investita dall'espansione residenziale metropolitana (Praly, Perrero, Villar Perosa Perosa Argentina, Roreto Chisone e Pinerolo), legata anche alla proliferazione di seconde case da riutilizzare prevalentemente per l'affitto o con finalità turistico-ricettive.</p> <p>Difesa dall'elevato rischio idraulico e idrogeologico, oltre che da quello industriale, sismico e degli incendi boschivi.</p> <p>Promuovere l'inserimento di Pinerolo all'interno del sistema ferroviario metropolitano, potenziando in particolare il collegamento con Torino.</p> <p>Recupero e bonifica di aree dismesse, compattamento degli insediamenti industriali in APEA (si segnala la necessità di riqualificare alcune aree dismesse, in particolare nei territori di Roccapiatta e Villar Perosa).</p> <p>Realizzazione di condizioni di contesto favorevoli al mantenimento dell'industria e all'attrazione di attività innovative, integrate nel sistema metropolitano, capaci di occupare lavoro qualificato.</p> <p>Favorire una maggiore integrazione tra montagna, pedemonte e pianura nella progettazione/pianificazione integrata intercomunale.</p> <p>Rafforzamento del ruolo di Pinerolo come polo di servizio e di insediamento di attività terziarie superiori, sempre più integrato nel sistema policentrico metropolitano.</p>
Risorse e produzioni primarie	<p>Sostegno organizzativo, tecnologico e commerciale al distretto lapideo di Luserna San Giovanni- Barge (a scavalco del confine con l'AIT di Saluzzo).</p> <p>Utilizzo dell'ingente patrimonio boschivo della montagna, attivando una filiera foreste-legname-energia, finalizzata ad una gestione attiva del bosco, nonché per la produzione di legname per impieghi edilizi, industriali, artigianali e di ingegneria ambientale, integrati da servizi di progettazione-design e energia da biomasse.</p> <p>Sostegno all'agricoltura e all'allevamento di montagna, anche attraverso la promozione dei suoi prodotti tipici.</p> <p>Orientamento dell'agricoltura di pianura verso produzioni di qualità (viticole, frutticole, orticole, casearie, ecc):</p> <ul style="list-style-type: none"> - produzioni biologiche; - servizi ricettivi; - ristorazione; - attività sportive; - educazione ecologica (coordinamento con gli AIT metro-rurali di Carmagnola e Chieri). <p>Recupero dei reflui dell'allevamento per la produzione di energia e riscaldamento (coordinata con gli AIT di Carmagnola e Savigliano).</p> <p>Si segnala l'importante presenza nel settore estrattivo delle miniere di talco a Prali.</p>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<p>Incentivare l'integrazione nel sistema metropolitano delle rilevanti presenze industriali ai confini con l'AIT di Torino.</p> <p>Sostegno all'evoluzione innovativa del sistema locale della meccanica di precisione dei Villar Perosa.</p>
Trasporti e logistica	<p>Sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano (SFM) attraverso la realizzazione del raddoppio della linea ferroviaria Torino-Pinerolo.</p>
Turismo	<p>Valorizzazione integrata delle diverse forme di turismo favorite dalle risorse attrattive naturali, agricole e culturali presenti sul territorio e dalla contiguità con la montagna olimpica (AIT 13).</p> <p>A tal proposito si segnala il sistema di strade e mulattiere di impianto militare, oggi in fase di abbandono, ma di grande valore paesaggistico e percettivo, da riutilizzare in chiave turistica.</p> <p>Valorizzare anche il turismo sulla neve, valutando le potenzialità derivanti da un suo inserimento in circuiti più ampi (internazionali): metropolitani, della valle di Susa e del Brianzonese.</p>

7.2 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015. L'area interessata dalla proposta di variante è situata nella zona sud-est dell'ambito territoriale n.49 "Val Pellice" e dell'unità di paesaggio n.4904 "Pedemontana di Lusernetta" (art.11 norme di attuazione al piano) "Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità"




Fig.8 – Estratto Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

All'interno delle schede d'ambito e di unità sono presenti chiari riferimenti all'attività estrattiva in atto, si segnala inoltre che non sono presenti nella zona e nel suo intorno fattori qualificanti e caratterizzanti tipici della zona che potrebbero essere modificati dalla proposta di variante in oggetto.

7.3 PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale Provinciale, pubblicato sul B.U.R. n.32 del a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale con D.C.R. n. 121-29759 del 21 luglio 2011 è stato confermato nella sua efficacia anche a seguito del subentro della Città Metropolitana di Torino all'omonima provincia. L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.




Fig.9 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Sistema dei beni culturali

Come si può notare sia nell'area in esame che nelle sue prossimità non sono segnalati sistemi di beni culturali degni di nota, ne consegue che la variante in oggetto non influenzi in nessun modo il sistema dei beni culturali di Luserna San Giovanni.




Fig.10 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Attività economico-produttive

Come si può notare sulla carta del PTC² sono riportate le aree a destinazione cava già definite nel vigente P.R.G.C. che a loro volta verranno riprese nel nuovo P.R.G.C. adottato in fase preliminare.




Fig.11 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Progetti di viabilità

Come si può notare sia nell'area in esame che nelle sue prossimità non sono previsti interventi sovracomunali sulla viabilità.



Fig.12 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale –Sistema del verde

Come si può notare nell'area in esame è individuato il solo vincolo paesaggistico, già individuato e discusso nel cap 5.1 del presente documento.

In definitiva si deduce che gli interventi in variante che si propongono sono compatibili con la pianificazione sovraordinata.

8. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DEI PIANI PROGRAMMATICI

Le aree interessate dalle modifiche oggetto della variante sono state verificate alla luce dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale presenti nei Piani sovraordinati ed in particolare risulta che:

- Non sono presenti neanche nelle immediate vicinanze aree naturali protette, o siti Rete Natura 2000;
- Contestualmente al progetto minerario della cava "Sea -lotto XV" è stata presentata la Valutazione di impatto Ambientale (VIA) contenente al suo interno tutte le valutazioni di

tipo paesaggistico locale, l'impatto sul paesaggio, le mitigazioni previste e il recupero ambientale finale della cava.

- L'area in esame è sottoposta a vincoli derivanti da classificazione idrogeologica dal PRGC, tuttavia all'interno del progetto minerario della cava "Sea – Lotto XV" è presente un'adeguata ed estesa relazione geologica e geotecnica (a cura di tecnico abilitato) che ne garantisce la compatibilità idrogeologica.

9. EFFETTI SUGLI ASPETTI AMBIENTALI ED ANTROPICI

In definitiva, analizzando gli effetti della proposta di variante sugli aspetti ambientali ed antropici si può concludere che:

- Fattori climatici: invariati poiché tutte le aree limitrofe all'area in oggetto hanno già destinazione estrattiva da molti anni;
- Suolo e sottosuolo: la conformazione territoriale e il profilo dei lotti cava in oggetto sono stati valutati dal punto di vista geologico e geotecnico riscontrando la piena compatibilità dell'intervento con le caratteristiche del suolo;
- Paesaggio e territorio: trattasi di area e destinazione estrattiva di lunga data, con un paesaggio oramai compromesso (dal corso cave "Sea" e da quelli limitrofi), si ricorda che nella procedura di VIA sono stati individuati tutti gli interventi di mitigazione necessari al fine di ridurre al minimo l'impatti visivo dell'opera;
- Rumore: le modifiche proposte sono coerenti con le indicazioni della zonizzazione acustica del Piano Comunale, così come precedentemente indicato;
- Beni storici e culturali: non presenti nell'area in esame e nel suo intorno;
- Popolazione: le cave "Sea" pur essendo un corso di medio-recente sviluppo nella lavorazione della pietra locale, rappresentano un'importante quota-parte del bacino estrattivo del Comune di Luserna, comune che per antonomasia si rispecchia nel prodotto lapideo tant'è che commercialmente esso viene riconosciuto in tutto il mondo come "Pietra di Luserna" rappresentando di fatto il simbolo del Comune.
- Aspetto socio-economico: l'area non subisce alcuna modifica alla destinazione tuttora in atto;

10. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITA' DI PIANI E PROGRAMMI

In riferimento ai contenuti puntuali dell'allegato I parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m. i. "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art 12", si evidenziano le caratteristiche del piano e del programma tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi.

- In quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.

La variante oggetto di analisi è coerente con quanto previsto dalla pianificazione locale e sovraordinata senza modificare lo stato dei luoghi.

- In quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

La proposta di variante modifica localmente e puntualmente gli strumenti urbanistici locali vigenti, si ricorda che non modificano in alcun modo le Norme Tecniche Attuative, nè le tabelle di zona, nè i parametri urbanistici del territorio Comunale.

- La pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.

La proposta rientra in quanto previsto dal P.R.G.C., gli interventi rispondono alle esigenze di mitigazione degli impatti prevedendo interventi puntuali e ampiamente descritti nella V.I.A.

- Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma.

Nessun impatto previsto.

- La rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alle gestione dei rifiuti o protezione della acque).

L'area di intervento prevede il solo cambio di destinazione di una porzione di terreno di circa 2.937 m² da area "agricola" a "area utilizzate per l'industria e/o attività estrattiva a cava", pertanto non vengono modificati ulteriori piani o programmi.

- Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi. Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti.

Con riferimento alle fasi di realizzazione e di esercizio delle opere e degli interventi, si può evidenziare quanto segue:

Fase di lavorazione:

La lavorazione del fronte cava comporta interferenze con l'aspetto ambientale, poiché la movimentazione dei mezzi, le fasi di lavorazione, determinano i tipici fenomeni di emissioni acustiche, polveri e di traffico di mezzi pesanti.

Trattandosi di una zona compromessa, collocata all'interno del bacino estrattivo e confinante su tutti i suoi lati con attività estrattive in essere, non si prevede nessun tipo di modifica a tali aspetti rispetto a quanto attualmente presente.

Fase di recupero ambientale:

Ad intervento ultimato si prevede il completo recupero ambientale del sito estrattivo (così come descritto nella relazione mineraria) in modo da ripristinare l'ecosistema naturale.

- Carattere cumulativo degli impatti.

Per quanto riguarda i contenuti proposti dalla Variante in oggetto non sono rilevabili effetti potenzialmente negativi dati dall'aspetto cumulativo degli impatti.

- Natura transfrontaliera degli impatti.

Trattandosi di un intervento locale non si prevedono effetti transfrontalieri.

- Rischi per la salute umana o per l'ambiente.

La proposta in oggetto non accresce rischi per la salute umana e per l'ambiente.

- Entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)

Gli effetti dell'intervento da realizzarsi si esplicitano esclusivamente a livello locale.

- Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:

- delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale

- del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.

L'intervento proposto è un'operazione coerente con il contesto di inserimento.

- Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale:

L'ambito in oggetto non fa parte di quelli definiti di particolare rilevanza ambientale quali zone di protezione speciale ZPS e/o siti di Importanza Comunitaria di cui alla rete ecologica europea "Natura 2000".

11. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Fig.13 – Vista aerea del promontorio SEA



Fig.14 – Panoramica della località "Sea-Lotto XV"



Fig.15 – Vista laterale “Sea-Lotto XV” in stagione invernale



Fig.16 – Vista laterale “Sea-Lotto XV” in stagione estiva

12. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Attraverso la presente relazione si ritiene di aver fornito i dati e le informazioni necessarie all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della proposta di variante al PRGC vigente.

Le conclusioni dell'analisi, contenute nei paragrafi precedenti, non hanno evidenziato potenziali fattori di interferenza ambientale connessi all'attuazione del Piano proposto tali da indurre attenzioni particolari circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore, o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale.

Per quanto concerne il caso in esame, esso comprende modifiche di tipo cartografico/normativo che seppur assoggettate a verifica preventiva di VAS, date le caratteristiche ipotizzate dalla modifica, lo stato dei luoghi e delle zone limitrofe, hanno effetti nulli.

In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l'assenza di effetti significativi sull'ambiente, **si propone l'esclusione della Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica.**

il tecnico



ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
A2141 Dott. Ing. Andrea Bonelli